

**GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE
INTERESSATE DA SINISTRI (COMUNE DI ARONA)**

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Oggetto

1. Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell’Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.
Per la definizione di “sede stradale” si rimanda all’art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).
2. In particolare il servizio consiste nell’attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:
 - aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
 - recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
 - ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;
 - posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza.Tali interventi costituiscono obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall’art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., recante “Testo Unico in materia ambientale”.
3. Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l’ambiente o la salute pubblica devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.
4. Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, integrato dalle eventuali migliorie offerte dal concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal presente Capitolato, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i..

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni inerenti all’attività di ripristino

1. Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

A) “interventi “standard” obbligatori purchè vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;

3) recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento, e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;

B) “interventi straordinari” obbligatori privi dell'individuazione del/i veicolo/i il cui conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, della possibilità per il concessionario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.

3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di sinistro stradale o altro evento, e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;

C) “interventi “perdita di carico” che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il

coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.

3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale, e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;

D) “interventi in contesto di criticità” consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) purchè vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi intervenuti e al recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.

2. Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Locale e/o altro organo di Polizia, ovvero dal personale del Comune, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
3. I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro:
 - a) 30 minuti dalla richiesta per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - b) 50 minuti dalla richiesta di intervento per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00, salvo dimostrazione di impedimenti di forza maggiore.
4. A tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall’avvio del servizio, di un presidio operativo, con mezzi e personale specializzati, sul territorio del Comune di Arona o in uno dei Comuni ad esso confinanti.

Art. 3 - Luoghi di esecuzione del servizio

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali del territorio.

Art. 4 - Durata del servizio

1. La concessione del servizio avrà la durata di **anni 3 (tre)**, eventualmente rinnovabili, decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.
2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l’aggiudicazione del nuovo affidamento, l’impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell’Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni,

per un periodo massimo di 6 mesi (sei). Il periodo di proroga è computato nel valore complessivo della concessione.

Art. 5 - Costi del servizio

1. Il servizio in concessione, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.
2. Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del comma 1 che precede.
3. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili i costi degli interventi ricompresi nell'art. 2 del Capitolato, sopra descritti, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del concessionario del servizio.
4. Il Concessionario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.
5. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 - Obblighi del concessionario del servizio

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.
2. Il concessionario del servizio deve disporre di almeno un presidio sul territorio del Comune di Arona o in uno dei Comuni ad esso confinanti, da attivare all'occorrenza mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.
3. Ciascun intervento, effettuato con l'ausilio di automezzi appositamente attrezzati del concessionario, potrà essere posto sotto la direzione del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di Polizia Stradale, i quali si riservano la possibilità

di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

4. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli altri documenti richiamati.
5. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
8. Saranno inoltre a carico dell'Impresa eventuali modifiche e/o integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di macchinari, mezzi e procedure di lavorazione alle normative vigenti.

Art. 7 - Obblighi in materia di tutela ambientale

1. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'"attività di ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

Art. 8 – Organico del Concessionario

1. Il Concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.
2. L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.
3. L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.

Art. 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri enti.

Art. 10 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva, in caso di imprevedibile urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 13 e di copia delle polizze assicurative di cui all'art. 10.

Art. 11 – Sospensione dei servizi

1. Il Concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 12 – Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivanti ai sensi di legge dall'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.
3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedente commi, al Concessionario è fatto obbligo di stipulare, a copertura degli eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto, apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a persone e a cose, con una validità non inferiore alla durata del contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che l'A.C. debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche le prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1.
5. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.
6. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 3, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma 3.

Art. 13 – Subappalto

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e 105 del Codice dei contratti.

Art. 14 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,

il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Novara.
4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15 – Recesso

1. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata a.r. o posta certificata.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.
3. Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di Arona si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 105 c. 1 del Codice dei contratti, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 17 – Risoluzione

1. Il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r. o posta certificata, nei seguenti casi:
 - a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del

- Comune;
- b) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); sospensione dei servizi (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto (art. 11); cauzione (art. 13); divieto di cessione del contratto (art. 15).
 - c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.
 - d) mancato rispetto, da parte dei dipendenti del Concessionario, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arona.
 - e) il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al Concessionario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;
 - f) il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 12 del Bando di gara ovvero:
 - iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente;
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie: categoria 9 "bonifica siti contaminati" come previsto dall'art. 8 del D.M. dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28 aprile 1998; categoria "Trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212 comma 8 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;
 - iscrizione come "intermediario nella gestione dei rifiuti", nel rispetto dell'impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell'Ambiente;
 - g) il mancato rispetto del termine per gli interventi superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti nel contratto, che sarà stipulato con il Concessionario, per un numero di casi superiore a otto (l'infrazione verificatasi nei primi quattro casi comporterà l'applicazione delle penali previste nel successivo articolo 17);
 - h) il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del concessionario entro sei ore dalla chiamata (ferme restando le penali disciplinate dal successivo articolo 18).
 - i) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione Comunale mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento della concessione del servizio.
2. Nel suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al Concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
 3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno.
 4. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.

5. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
6. In base all'art. 110 del Codice dei contratti, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.
7. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
8. In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti il Comune risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 18 – Penali

1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, assegnando al Concessionario un termine perentorio di cinque giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.
2. Nel caso in cui il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, il Comune applicherà la penale che sarà commisurata in rapporto alla gravità dell'inadempienza rilevata.
3. L'applicazione delle penali avverrà secondo i seguenti criteri:
 - a) ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30/50 minuti rispetto a quelli previsti, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario;
 - b) effettuazione del servizio senza rispettare le indicazioni fornite dagli organi di polizia stradale presenti sulla sede stradale interessata dal sinistro;
 - c) utilizzo di materiale/attrezzature non conformi alle specifiche del presente capitolato, o con pregiudizio alla salute/sicurezza delle persone/cose.

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
 - alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;
 - alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00;
 - alla quarta infrazione e successive applicazione di una penale pari ad € 2.000,00.
4. L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.
 5. L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

6. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo.
7. In tal caso il Concessionario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 - Codice di comportamento

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arona (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 17/12/2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi.

Art. 21 – Controversie e Foro di competenza

1. E’ esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l’esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto al Contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e Contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Verbania.